

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori di arti applicate

412.109.0

del 14 dicembre 1983 (Stato il 11 agosto 1998)

*Il Dipartimento federale dell'economia*¹,

visto l'articolo 61 della legge federale del 19 aprile 1978² sulla formazione professionale,

ordina:

Sezione 1: Scopo e materia degli studi

Art. 1 Scopo

Le scuole superiori di arti applicate formano specialisti capaci di svolgere compiti impegnativi e complessi nei diversi campi del visibile, segnatamente in quelli della comunicazione visiva, dell'aspetto esteriore dei prodotti e dell'architettura interna.

Art. 2 Materia

Il programma di studi di una scuola superiore di arti applicate comprende un insegnamento delle belle arti, della teoria e della cultura generale. Questo insegnamento è dato in base ad un orario e comprende corsi ordinari, a meno che non venga impartito sotto altre forme.

Sezione 2: Materie e durata dell'insegnamento

Art. 3 Insegnamento delle belle arti

L'accento principale dell'insegnamento è posto sulla creatività. Questo insegnamento consente di sviluppare le attitudini creative e pratiche richieste dai rispettivi indirizzi di formazione.

Art. 4 Insegnamento teorico relativo alla professione

L'insegnamento teorico accompagna e completa gli studi in tutti gli indirizzi della formazione. Esso comprende in particolare la storia della civiltà, dell'arte e del disegno industriale, l'estetica, la scienza della comunicazione e la metodologia.

RU 1984 95

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

Le scuole possono coordinare liberamente l'insegnamento con i singoli indirizzi della formazione.

Art. 5 Cultura generale

¹ L'insegnamento della cultura generale mira ad elevare il livello intellettuale dello studente, contribuendo in tal modo a fargli esercitare efficacemente la sua professione in un mondo in costante evoluzione e a renderlo cosciente delle proprie responsabilità verso la società.

² Lo studio e il perfezionamento della lingua materna, inclusa la letteratura, e quello di una lingua straniera fanno parte dell'insegnamento della cultura generale. Lo studio della lingua straniera tende a promuovere la capacità d'esprimersi in detta lingua nel campo professionale. Esso non deve concernere soltanto la terminologia e la letteratura specializzata, bensì anche gli aspetti culturali della pertinente regione linguistica.

³ L'insegnamento della cultura generale familiarizza inoltre lo studente con il mondo contemporaneo permettendogli di trattare problemi inerenti ai campi della civica, dell'economia, del diritto, della sociologia, della psicologia, della storia, ecc.

Art. 6 Durata dell'insegnamento

¹ L'insegnamento dura, di regola, tre anni.

² Il numero complessivo delle lezioni è di almeno 4200; una lezione dura almeno 45 minuti.

³ L'insegnamento delle materie di cultura generale comprende almeno 500 lezioni, di cui circa 300 sono riservate allo studio della lingua materna e di una lingua straniera.

⁴ Per lingua materna s'intende la lingua nella quale la scuola impartisce l'insegnamento.

⁵ Le scuole possono ripartire liberamente le rimanenti lezioni sulle altre materie d'insegnamento.

Sezione 3: Materiale didattico, mezzi ausiliari, locali e installazioni

Art. 7

Le scuole devono disporre del materiale didattico, di cui fanno parte anche collezioni, biblioteche e altre installazioni, rispondenti al livello attuale dell'evoluzione nel campo della creazione, della tecnica e della metodologia. Esse devono parimenti disporre di locali che consentano di impartire un insegnamento adeguato.

Sezione 4: Corpo insegnante e composizione delle classi

Art. 8 Qualifica degli insegnanti

¹ Gli insegnanti devono avere, di regola, una formazione universitaria completa. L'insegnamento delle belle arti può essere impartita anche da persone titolari di un diploma di una scuola superiore di arti applicate o aventi una qualifica equivalente e che possono provare di aver svolto una pratica professionale pluriennale.

² Le scuole vigilano affinché gli insegnanti adeguino i loro programmi all'evoluzione professionale e metodico-didattica. Esse facilitano e promuovono il perfezionamento dei loro insegnanti.

Art. 9 Forma dell'insegnamento e composizione delle classi

L'insegnamento è impartito, di regola, sotto forma di colloquio fra professore e studenti. L'effettivo delle classi deve essere adeguato a tale genere d'insegnamento. L'insegnamento specializzato dev'essere impartito in classi appartenenti al medesimo indirizzo di formazione.

Sezione 5: Condizioni d'ammissione e di promozione

Art. 10 Condizioni d'ammissione

¹ La scuola stabilisce le condizioni d'ammissione. Essa organizza gli esami d'ammissione, seguiti da un periodo di prova, o si limita a prevedere un periodo di prova. I candidati possono presentarsi agli esami soltanto se hanno effettuato un tirocinio professionale corrispondente e posseggono l'attestato federale di capacità. La direzione della scuola decide in merito ad eventuali deroghe per candidati con formazione equivalente.

² L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFPT)³ disciplina l'ammissione di studenti provenienti dalle scuole professionali superiori.

Art. 11 Passaggio da una scuola a un'altra

Gli studenti devono, di regola, poter passare da una scuola a un'altra all'inizio di un anno scolastico, ma possono essere convocati ad un esame d'ammissione che ne accerti l'idoneità a seguire l'insegnamento impartito nel corso dell'anno. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento degli esami secondo cui la scuola può esigere che uno studente abbia frequentato questa scuola durante un certo numero di semestri per poter essere ammesso agli esami di diploma.

Art. 12 Regolamento delle promozioni

Ogni scuola elabora un regolamento che definisce le condizioni di promozione.

³ Nuova espressione giusta l'art. 2 lett. g dell'O del DFE del 10 lug. 1998 (RU 1998 1833).

Sezione 6: Esame di diploma

Art. 13 Estensione dell'esame di diploma

L'esame di diploma comprende un lavoro di diploma, nonché prove orali e scritte in alcune materie professionali e di cultura generale. Il lavoro di diploma deve riguardare un campo essenziale dell'indirizzo professionale scelto. Gli esami e i lavori di diploma sono organizzati in modo da poter esprimere un giudizio sulle conoscenze e le attitudini del singolo candidato.

Art. 14 Titolo

¹ Chi ha superato l'esame finale di una scuola superiore di arti applicate riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a valersi pubblicamente della designazione della professione indicata sul diploma, accompagnata della menzione «SSAA».

² Le designazioni professionali sono stabilite d'intesa con l'UFFPT.

Art. 15 Periti

Di norma gli esaminatori sono gli insegnanti della scuola; essi sono assistiti da altri specialisti del ramo che fungono da periti.

Art. 16 Regolamento d'esame

Ogni scuola deve elaborare, d'intesa con l'autorità cantonale, un regolamento d'esame. Questo definisce:

- le materie d'esame e, per ogni materia, il modo in cui si svolgerà l'esame,
- le modalità che permettono di prendere eventualmente in considerazione le prestazioni fornite durante il periodo degli studi,
- l'autorità competente per designare i periti,
- le competenze dei periti durante gli esami e l'assegnazione delle note,
- l'autorità di ricorso contro le decisioni della commissione d'esame.

Sezione 7: Commissione federale

Art. 17 Compiti

Il Dipartimento federale dell'economia (dipartimento) istituisce una commissione incaricata d'esaminare le domande degli istituti che desiderano ottenere il riconoscimento come scuola superiore di arti applicate.

Art. 18 Esame delle domande di riconoscimento

L'autorità cantonale competente presenta al dipartimento le domande di riconoscimento come scuola superiore di arti applicate. Questo le sottopone per preavviso alla commissione federale, che accerta se le esigenze minime sono adempiute. La com-

missione ispeziona la scuola e assiste agli esami. Essa presenta il suo rapporto al dipartimento e gli sottopone le sue proposte.

Art. 19 Sorveglianza delle scuole riconosciute

¹ Se la commissione federale delle scuole superiori di arti applicate costata che una scuola riconosciuta non osserva le esigenze minime, ne fa rapporto al dipartimento.

² Il dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorresse infruttuoso, il dipartimento può revocare il riconoscimento della scuola.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

